

**DIVISIONE SPORT E TEMPO LIBERO
SETTORE SPORT**

**BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE "MODIGLIANI E 11" SITO IN VIA COLLINO 4 .**

**ART. 1
Finalità ed oggetto**

La Città di Torino intende concedere, previa ristrutturazione e messa a norma a cura e spese del concessionario la gestione dell'impianto sportivo comunale "MODIGLIANI E11" sito in via Collino n. 4, a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società sportive, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004-03053/010 del 18 ottobre 2004, esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i. e in esecuzione della deliberazione n. mecc..... /010 del Consiglio Comunale del esecutiva dal , secondo quanto di seguito articolato.

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo Comunale sito in via Collino, 4, da destinare ad attività sportive. L'attuale consistenza risulta in:

- una vasca nuoto 20 x 10 con profondità da cm. 60 a cm. 110
- una vasca per acquaticità; con un corridoio lungo m. 16,60 x 1 e due spiazzi agli estremi di m. 2,70 x 2,70;
- spogliatoi e servizi: mq 75,60;
- docce e lavabi: mq 16,30;
- locali di servizio: mq 215,86

**ART. 2
Modalità di partecipazione**

Possono partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società sportive, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta. In tal caso:

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
- l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice (Busta A).

L'istanza dovrà contenere:

- a) l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- b) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- c) l'impegno ad osservare le norme in materia di sicurezza relative alla prevenzione e protezione del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;

- d) in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento;
- e) la dichiarazione di aver effettuato un sopralluogo nell'area dell'impianto e di presa visione dello stato di fatto dell'intera struttura;

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000):

- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 lett. da a) a m) D.Lgs. 163/2006;
- di rispettare il codice etico degli appalti comunali approvato dalla G.C. in data 28 gennaio 2006 e pubblicato sul sito della Città di Torino;
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. 68/99;

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate da:

- Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- Curriculum indicante il numero degli associati della società, periodo di vita della società, grado di radicamento nel territorio circostante;
- Esperienze maturate, coerenza tra il tipo d'impianto e l'attività praticata dai proponenti, esperienze maturate nell'ambito sportivo e le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.
- Versamento della tassa dovuta all'Autorità di Vigilanza pari ad €

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente ed essere accompagnata dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli art. 38 comma 3) del D.P.R. 445/2000.

Non è richiesto il versamento della cauzione provvisoria posta a garanzia della procedura di gara.

2) PROGETTO TECNICO, SOCIALE E RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO (Busta B) che illustrino:

A) PROGETTO TECNICO:

Le nuove opere e la ristrutturazione dell'impianto (descrizione, progetto di massima, tempistica di intervento, quadro economico dell'intervento), secondo le prescrizioni enunciate dal successivo art. 4. Il mancato rispetto di anche una sola di dette prescrizioni sarà motivo di esclusione dalla gara;

B) PROGETTO SOCIALE:

le modalità di attuazione della gestione del servizio, oltre a garantire quanto già previsto al successivo articolo 10, con particolare riferimento a:

- a) spazi e orari garantiti per utenze sociali;
- b) progetto di attività proposta;

C) RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO contenente in particolare:

- a) elementi di conoscenza del team del territorio;
- b) elementi di conoscenza del team dell'attività sportiva praticata sull'impianto.

La busta "A" dovrà contenere l'istanza con la copia dello Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i, il curriculum, esperienze maturate e la busta "B" sigillata (contenente il progetto tecnico, il progetto sociale e la relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio). Le buste dovranno essere inserite in una unica busta sigillata riportante la seguente dicitura: "Offerta per la concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale "MODIGLIANI E11" sito in via Collino n. 4.

Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio protocollo della Circoscrizione 2 entro e non oltre le ore 12.00 del giornoa mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Città di Torino - Circoscrizione 2 - Ufficio Protocollo – Via G. Reni 102 – 10137 Torino".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si intende valida la data di arrivo e non quella di partenza.

ART. 3

Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione, composta ai sensi del vigente Regolamento n. 295 e s.m.i., esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario.

Considerato che la gestione dell'impianto rientra nella concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.lgs n. 163/2006 si ritiene di individuare il concessionario in osservanza ai principi di cui al 3° comma del suddetto articolo mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando pubblico ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 163/2006 di seguito indicato come Codice Appalti in base ai criteri di seguito riportati:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1) | PROGETTO TECNICO <u>fino ad un massimo di 45 punti</u> | |
| | a) proposta progettuale | (max punti 15) |
| | b) investimenti economici | (max punti 10) |
| | c) coerenza tra progetto ed esigenze socio ambientali del territorio | (max punti 20) |
| 2) | PROGETTO SOCIALE <u>fino ad un massimo di 25 punti</u> | |
| | a) Spazi e orari garantiti per utenze sociali | (max punti 10) |
| | b) Progetto di attività proposte | (max punti 10) |
| | c) attività culturali e ricreative | (max punti 5) |
| 3) | COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO | (max punti 22) |
| | a) Conoscenza del team del territorio (punti 8); | |
| | b) Conoscenza del team dell'attività sportiva praticata sull'impianto (punti 14) | |

- 4) Consorzi e Pool di Associazioni e/o Società Sportive (punti 3)
- 5) Verrà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo di 5 punti a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 - finanziaria 2003.

La Commissione giudicatrice determinerà inoltre la durata della concessione e la percentuale di ulteriore abbattimento del canone commerciale fino ad un massimo del 5% secondo quanto stabilito nei successivi articoli 5 e 6.

ART. 4

Progetto, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

Il progetto, che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo e prevedere la ristrutturazione dell'impianto, per la quale dovrà essere presentato il computo metrico con il relativo cronoprogramma e ferma restandone la destinazione d'uso propria a impianto natatorio.

I lavori dovranno essere eseguiti, entro il termine massimo di 18 mesi dal rilascio della concessione edilizia che dovrà essere richiesta al più tardi entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesta la concessione edilizia e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo e provvederà alla concessione dell'impianto al secondo miglior offerente, fatta salva la facoltà di risarcimento danni all'Amministrazione. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

Il progetto di ristrutturazione dell'impianto dovrà prevedere in particolare:

- il mantenimento della destinazione d'uso dell'impianto a impianto natatorio;
- la ristrutturazione dell'intero complesso piscina;
- la riparazione e/o sostituzione e relativa messa a norma degli impianti elettrici, termici e idrici;
- la riparazione e/o sostituzione dell'impianto di depurazione delle acque;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- eventuali proposte progettuali per la miglioria delle aree interessate.

La mancata previsione progettuale di anche solamente una delle prescrizioni sopra indicate, qualora non integrata, sarà motivo di esclusione dalla gara.

La ristrutturazione potrà prevedere la realizzazione di un locale da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni.

I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto e sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione, con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza dovrà essere presentata agli Uffici della Circoscrizione 2 entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia.

Resta pertanto a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento dell'immobile.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall' art. 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera e) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione 2 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.

ART. 5

Durata della concessione

La concessione potrà avere durata da un minimo di 5 anni fino a un massimo di 20 anni, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data del verbale di consegna dell'impianto.

La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.

ART. 6

Canone

Sarà dovuto dal concessionario alla Città un canone annuo pari ad € 1.924,00 (calcolato in considerazione dell'abbattimento del 90% del canone patrimoniale valutato dal competente Settore).

Il canone è stato stabilito sulla base di vari parametri:

- il contenuto sociale della concessione;
- la collocazione territoriale;
- la superficie utilizzata;
- in analogia con impianti similari.

Il canone potrà essere ulteriormente abbattuto, fino al 5%, se l'investimento proposto dal concessionario supera il valore del canone patrimoniale dell'impianto stimato in euro/anno 19.240,00.

Il canone dovrà essere versato anticipatamente in due rate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 2 entro il e il..... di ogni anno, mentre per il primo anno sarà versato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del Regolamento comunale n. 295 e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il Concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell' art. 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ART. 7

Utenze

Saranno a carico del concessionario:

- le spese di depurazione dell'acqua della piscina;
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico della parte sportiva;
- tutte le utenze per le parti che saranno eventualmente adibite a bar o ristoro e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati trasmettendo immediatamente copia dei contratti alla Circoscrizione 2;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Resteranno a carico della Città:

- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.

I contratti relativi alla fornitura delle utenze della parte sportiva saranno intestati al Concessionario che provvederà al recupero delle percentuali a carico della Città.

ART. 8

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture, il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive. Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 9

Orario di apertura

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità e si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile dell'Ente per la sorveglianza durante l'orario di apertura.

In ossequio alla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi artt. 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali per iniziative sportive inderogabili.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la

Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 10 **Finalità sociali**

Il progetto organizzativo e gestionale dell'impianto dovrà contenere l'indicazione di come il Concessionario intende programmare le attività, evidenziando gli spazi che saranno messi a disposizione per l'utilizzo a pagamento da parte dei singoli cittadini che intendano frequentare l'impianto e degli spazi che invece utilizzerà per le attività proprie dell'associazione e riservate ai propri soci.

Il concessionario, nella gestione dell'impianto, si attiverà per la promozione dello sport a valenza sociale e metterà a disposizione delle scuole un monte ore gratuito di dieci ore settimanali da distribuirsi in accordo tra le parti dal lunedì al venerdì. Per le associazioni di quartiere che usufruiranno dell'impianto prima delle ore 17,00, saranno applicate le tariffe comunali.

La Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo gratuitamente per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di quindici giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

ART. 11 **Custodia**

Il concessionario deve provvedere alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 12 **Manutenzione**

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'utilizzo della struttura sono a carico del gestore. Saranno a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi di adeguamento e/o manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Durante la concessione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali pianerottoli o scale adiacenti all'impianto.

ART. 13 **Pubblicità e segnaletica**

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare o ledere i fruitori del complesso né usato come arma impropria.
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 14 **Obblighi assicurativi**

La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto;

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazioni; della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando Terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 15

Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 16

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

ART. 17

Bar ed esercizi pubblici

Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 18

Controlli

Apposita Commissione di controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione 2.

I funzionari della Città e della Circoscrizione avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione e sui lavori di miglioria in corso d'opera.

Il concessionario è tenuto a presentare annualmente il rendiconto consuntivo e di tutti i movimenti finanziari; la Città in seguito all'analisi contabile si riserva di rivedere le condizioni economiche in relazione alla conduzione.

ART. 19

Penali e revoca

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 18 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione appositamente costituita.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 20

Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario nonché nei casi previsti al precedente art. 4. E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato al precedente art. 6.

ART. 21

Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ART. 22

Rinnovo

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 2 almeno 180 giorni prima della scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

ART. 23

Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 24

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 25

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 26
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circoscrizione 2. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 2.